Copia

Comune di Chialamberto

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.45

OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2027

L'anno duemilaventisei addì undici del mese di novembre alle ore diciotto e minuti trentacinque nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Castellini Gabriele - Sindaco	Sì
2. Aimo Boot Alessandra - Vice Sindaco	Sì
3. Chiariglione Liliana - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

La presente seduta si tiene in videoconferenza, ai sensi del Regolamento comunale, approvato da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 18.05.2022.

Assiste all'adunanza, in videoconferenza, il Segretario Comunale dott.ssa Francesca Montanari il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Castellini Gabriele assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Chialamberto. Responsabile Procedimento: Moretto Marina (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

L A G I U N T A C O M U N A L E

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, di cui in allegato:

- quanto alla regolarità tecnica:
  servizio Finanziario : FAVOREVOLE
- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Con voto unanime, espresso in forma verbale

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, avente ad oggetto:

"**CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2027**".

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione

D E L I B E R A

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Chialamberto. Responsabile Procedimento: Moretto Marina (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2027

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 il quale recita: *«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;*

Richiamata la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe."*

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»;*

Richiamata la sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026 (depositata in seguito a rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.), delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale stabilisce che il Canone

Unico Patrimoniale (CUP), disciplinato dall'art. 1, commi 816-847, della Legge n. 160/2019, ha natura tributaria a tutti gli effetti, indipendentemente dalla denominazione formale "patrimoniale";

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali;

Ritenuto, in forza di quanto previsto nella sentenza S.U. della Corte di Cassazione n. 12225/2026, che anche il canone patrimoniale sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Richiamate in ultimo le recenti disposizioni di legge come di seguito indicate:

- L' Art. 30 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 il quale estende alle deliberazioni regolamentari e tariffarie del CUP la disciplina di trasmissione e pubblicazione dei tributi locali;
- L' Art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. 201/2011 con cui si disciplina l'invio telematico delle deliberazioni al MEF e la loro efficacia;
- La Circolare MEF n. 1/DF del 22 maggio 2026 e comunicato MEF del 18 agosto 2026 che forniscono le istruzioni operative;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 19 del 10.05.2023, con la quale venivano approvate le tariffe relative al nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria per l'anno 2023;
- La propria deliberazione n. 76 del 14.12.2023 con la quale venivano confermate le tariffe anche per l'anno 2024 relativamente al nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;
- La propria deliberazione n. 59 del 13.11.2024, con la quale per l'anno 2025 venivano variate le tariffe relative al **canone per esposizioni pubblicitarie pubbliche affissioni,** come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	TARIFFA	COEFFICIENTE
Affissione Zona 1 manifesti 70x100	0,10 €	0,122
Maggiorazione per urgenze	30,00 €	----------

- La propria Deliberazione n.45 del 05.11.2025 con la quale venivano confermate per l'anno 2026 approvate le tariffe relative al nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria per l'anno 2026;

Richiamato infine l'art. 73 comma 6 del Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale in corso di approvazione che testualmente recita: *"L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale";*

Visto il Regolamento generale delle entrate di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare

Richiamata la deliberazione n. 13 del 18.05.2022 adottata dal Consiglio Comunale di questo Ente, con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, nelle more dell'adeguamento dello stesso alla mutata natura dell'entrata; ;

Visto il T.U.L.E.L. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2027 e per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;

2. Di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, le tariffe giornaliere stabilite per tipologie specifiche di occupazione ed esposizione pubblicitaria come da tabella allegata al presente atto;

3. Di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari;

4. Di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2027;

5. Di fissare, relativamente al canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento entro la data del 31 marzo, ovvero in caso di versamento rateale alla data del 31 marzo, con le successive 3 rate alle date del 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre;

6. Di dare atto che il Regolamento Canone Patrimoniale per l'occupazione suolo pubblico per il Comune di Chialamberto è stato sottoposto ad approvazione nella seduta del Consiglio comunale del 18.05.2022 con il verbale numero 13 e lo stesso sarà oggetto di aggiornamento per i successivi anni, nelle more dell'adeguamento dello stesso alla mutata natura dell'entrata.

.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Chialamberto. Responsabile Procedimento: Moretto Marina (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to : Castellini Gabriele	F.to : dott.ssa Francesca Montanari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/11/2026 al come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Chialamberto, lì 19/11/2026 Il Messo Vigile

_____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- ❑ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- ❑ Alla Prefettura di _____ ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Chialamberto, lì _____ Il Segretario Comunale

_

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …….

- ❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Montanari

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Chialamberto. Responsabile Procedimento: Moretto Marina (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line